

CONTRATTO DI MANUTENZIONE

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Oggetto del contratto è la manutenzione dell'apparecchio generatore di calore denominato apparecchio o caldaia (appartenente all'impianto termico del Cliente) secondo le disposizioni del costruttore.

1.2 Gli interventi di manutenzione oggetto del contratto sono:

- Prova tenuta di circuito gas in caldaia.
- Controllo e pulizia dello scambiatore lato fumi, del bruciatore e della camera di combustione.
- Controllo dei dispositivi di sicurezza.
- Controllo della corretta evacuazione dei prodotti della combustione.
- Controllo delle tarature del bruciatore, del globale funzionamento dell'apparecchio con segnalazione e sostituzione, previa autorizzazione del proprietario, di eventuali componenti.
- Verifica delle prestazioni in fase di produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento.
- Emissione dei documenti attestanti le avvenute operazioni di verifica, compilazione del libretto di impianto e dei documenti richiesti dalle autorità di controllo e loro trasmissione.

L'EVENTUALE PULIZIA CHIMICA O MECCANICA DA DEPOSITI CALCAREI SARÀ ADDEBITATA al prezzo di listino Parma Clima in vigore al momento (salva la sottoscrizione di apposita estensione delle condizioni del contratto).

1.3 La verifica delle caratteristiche di combustione dell'apparecchio comporta l'esecuzione delle seguenti operazioni:

- Verifica temperatura fumi ed ambiente.
- Verifica di CO₂, O₂, CO.
- Verifica perdita di calore sensibile.
- Controllo del rendimento di combustione.
- Verifica del sistema di aerazione locali.

1.4 Gli interventi di manutenzione ordinaria e di analisi della combustione eseguiti sono attestati da **RCEE** che costituirà documentazione ad integrazione del libretto d'impianto.

1.5 Il presente accordo contiene ulteriori servizi e coperture che avranno validità ed efficacia a decorrere dal giorno successivo alla data della stipula.

La “**MANODOPERA GRATUITA**”, ove prevista, comprende: manodopera gratuita per gli interventi di riparazione effettuati in caso di guasto del generatore di calore e nel caso d'interventi di riparazione all'atto stesso della manutenzione annuale. È esclusa dalla copertura la manodopera per l'eventuale pulizia chimica o meccanica da depositi calcarei (fatta salva la sottoscrizione di apposita estensione al presente contratto).

Questa copertura non comprende il diritto fisso di chiamata che sarà sempre e comunque

dovuto in caso d'intervento al di fuori della manutenzione ordinaria (salvo sottoscrizione di apposita formula di contratto **VIP e KASKO**).

La “**COPERTURA PEZZI DI RICAMBIO GRATUITI**”, per piani **KASKO**, comprende: fornitura gratuita dei pezzi di ricambio facenti parte del generatore di calore. Parma Clima si impegna all'utilizzo esclusivo di pezzi di ricambio originali o equivalenti a quelli sostituiti. La fornitura viene prestata con l'esclusione di: telai, mantellature, pezzi smaltati, elementi di fissaggio degli apparecchi.

Il “**DIRITTO FISSO DI CHIAMATA**” comprende il tempo necessario per il tecnico per giungere presso il sito d'intervento, nonché le spese per la gestione della chiamata ed organizzazione dell'appuntamento.

Il “**DIRITTO FISSO DI CHIAMATA GRATUITO**”, per piani **VIP e KASKO**, prevede l'esenzione dal pagamento del diritto fisso di chiamata in caso di interventi al di fuori della manutenzione ordinaria. Il Cliente è comunque tenuto a pagare il diritto fisso di chiamata qualora l'intervento richiesto non sia imputabile a malfunzionamento del generatore di calore/caldaia (esempio: ripristino pressione impianto, intervento su interruttori, orologi, pile termostati, ecc.).

Il “**SERVIZIO 7 SU 7 SENZA MAGGIORAZIONI**” comporta l'esclusione del pagamento del diritto fisso di chiamata maggiorato applicato normalmente per interventi tecnici riguardanti il servizio di reperibilità “7 su 7” (l'intera giornata di sabato e la domenica mattina nel periodo invernale). Il Cliente è comunque tenuto a pagare il diritto fisso di chiamata qualora l'intervento richiesto non sia imputabile a malfunzionamento del generatore di calore/caldaia (esempio: ripristino pressione impianto, intervento su interruttori, orologi, pile termostati, ecc.). Il servizio non può essere garantito limitatamente ad alcuni giorni dell'anno in caso di carenze di personale dovute a temporanea indisponibilità documentabile, malattia ovvero a cause di forza maggiore, quali eventi atmosferici eccezionali, Festività Nazionali, ecc.

Art. 2 – SERVIZI E/O INTERVENTI ESCLUSI DAL CONTRATTO

Sono escluse dal presente contratto le richieste di riparazione relative agli interventi di manutenzione e/o riparazione:

- su tutto l'impianto frigorifero inteso come: macchina, componentistica e quant'altro facente parte del circuito contenente gas refrigerante, compresi sistemi di scambio termico, miscelazione e circolazione;
- su elementi non facenti parte del generatore di calore a fiamma (metano o GPL), oggetto del contratto identificato con modello e matricola nei dettagli sopra riportati oppure derivanti da errore nelle condizioni d'uso (mancanza d'acqua, gas, chiusura relativi rubinetti, errato posizionamento interruttori, ecc.);
- guasti provocati dall'intervento di terzi, personale non autorizzato o tentativi di riparazione del Cliente, nonché errate manovre da parte del Cliente;
- riparazioni su impianti solari termici abbinati al generatore di calore, anche se integrati;
- episodi determinati dall'azione cruenta dell'uomo, quali sommosse, guerre, incendi dolosi, furti o atti vandalici;

- da particolari configurazioni degli impianti idraulici, gas o elettrici collegati al generatore di calore oppure da sporco, sabbia od incrostazioni provenienti dagli stessi, nonché uso improprio dell'apparecchio;
- elementi esterni al generatore di calore come le valvole, la canna fumaria, i termosifoni, i circolatori esterni, le valvole di zona e comunque ogni altro elemento che non rientri nel generatore di calore;
- smontaggio mobili per avere accesso al generatore di calore;
- guasti dovuti a calcare o impurità presenti nell'impianto;
- riparazioni di guasti determinati da calamità naturali, eventi atmosferici quali fulmini, gelo, infiltrazioni d'acqua nonché movimenti di assestamento, terremoti, cedimenti strutturali ecc.;
- adeguamento del generatore di calore a norme di nuova emanazione;
- eventuali interventi richiesti dal Cliente non riconducibili ad operazioni e/o coperture previste dal contratto, che saranno soggette al listino **PARMA CLIMA** in vigore al momento.

Art. 3 – RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

3.1 Il CAT assume la responsabilità per le prestazioni eseguite secondo le vigenti Leggi e norme UNI, impegnandosi a sottoscrivere ed aggiornare il "Libretto di impianto" per le parti di competenza.

3.2 Sono escluse dal presente contratto le responsabilità relative alla gestione e conduzione di impianti termici unifamiliari o condominiali in qualità di Terzo Responsabile.

3.3 Il CAT si assume la responsabilità degli interventi tecnici sull'impianto termico effettuati dal proprio personale, o in alternativa da personale da lui incaricato avente i requisiti tecnici e normativi previsti dalle vigenti norme.

3.4 Ogni intervento tecnico o di manutenzione sull'impianto termico disposto dal Cliente senza autorizzazione esplicita del CAT verrà considerato estraneo all'ambito di applicazione del presente contratto e comporterà la responsabilità del committente e dei suoi affidatari. È pertanto esclusa ogni responsabilità del CAT per le conseguenze dirette o indirette di interventi tecnici o di manutenzione sull'impianto o sulla caldaia effettuati senza la sua autorizzazione esplicita.

3.5 Il CAT garantisce il risultato di qualità e sicurezza delle proprie prestazioni limitatamente a quanto dichiarato al momento della compilazione della documentazione rilasciata al termine dell'intervento. Anomalie, difetti, inconvenienti od irregolarità di funzionamento dell'impianto o della caldaia che si dovessero verificare successivamente per cause naturali o che non siano rilevabili dal CAT durante le operazioni di manutenzione non sono oggetto del presente contratto e pertanto non fanno sorgere alcuna responsabilità del CAT.

3.6 Nel caso fosse necessario sostituire alcune parti del generatore di calore in seguito al loro guasto, il CAT si impegna ad utilizzare solo parti di ricambio originali o assolutamente equivalenti.

3.7 Il CAT si impegna ad assicurare il perfetto funzionamento dell'apparecchio a condizione che siano state rispettate tutte le norme tecniche d'installazione e di normale utilizzo (con particolare riferimento al libretto di uso e manutenzione a corredo dell'apparecchio) a partire dal primo intervento tecnico. Non possono altresì essere attribuiti al CAT eventuali incidenti alla canna fumaria ed ai componenti esterni al generatore di calore.

3.8 Il Cliente si impegna a versare al CAT il corrispettivo annuo ad ogni intervento di manutenzione ordinaria.

3.9 L'utente, visto come proprietario o occupante dell'unità immobiliare servita dall'impianto termico, risulta unico responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto ed è soggetto a sanzioni per la sua mancata manutenzione. Nel suo interesse quindi deve dare massima disponibilità alla programmazione degli interventi e attuare ogni eventuale indicazione che il CAT dovesse rivolgergli in materia di sicurezza.

3.10 La visita annuale del tecnico, come anche la prova di combustione, verrà programmata dal CAT alla scadenza preventivamente concordata tra le parti. Ove non fosse possibile effettuare la visita, alla data concordata con il Cliente, il CAT fisserà un secondo appuntamento definitivo. Il Cliente potrà chiedere un rinvio sino a uno (1) giorno lavorativo prima della data concordata. Qualora in sede di appuntamento il cliente rimandi il sopralluogo di oltre 1 mese farà decadere automaticamente la copertura ed i diritti ad esso collegati, di fatto dando al CAT facoltà di recedere dal contratto stesso. In ogni caso, al terzo tentativo infruttuoso di fissare l'appuntamento decadono gli obblighi del CAT nei confronti del Cliente, che nulla potrà chiedere a titolo totale o parziale indennizzo o riduzione del prezzo pattuito.

3.11 Al personale tecnico del CAT deve essere assicurato il libero accesso in sicurezza agli apparecchi, in occasione della visita concordata. Non sono inclusi interventi che necessitano dell'utilizzo e/o l'affitto di ponteggi o gru.

3.12 Il CAT garantisce per due anni eventuali componenti installati ed il lavoro di installazione degli stessi.

Art. 4 – QUALIFICAZIONE DEL CAT

4.1 Il CAT dichiara di essere in possesso della qualificazione richiesta per la manutenzione degli impianti termici individuali ed in particolare di essere in possesso dell'abilitazione prevista dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 per gli impianti descritti all'art. 1, comma 1, lettera A lettera B, lettera C, lettera D, lettera E e lettera G, nonché di operare in ottemperanza alle norme di sicurezza e della buona tecnica fissate da UNI e CEI. Il CAT dispone inoltre dell'abilitazione F GAS. Il CAT si impegna inoltre a fare svolgere le attività oggetto del presente contratto solo a personale adeguatamente istruito ed in possesso dei requisiti tecnici adeguati. Gli impianti oggetto del servizio sono coperti da una polizza di assicurazione per responsabilità civile con un massimale di euro **3.000.000,00**, per eventuali danni provocati da responsabilità del Tecnico Parma Clima.

Art. 5 – STATO DELL'IMPIANTO TERMICO

5.1 Il CAT al momento della 1° verifica di combustione e/o manutenzione, verifica la conformità dell'impianto termico (e degli apparecchi eventualmente descritti all'art. 1) alla disciplina di legge e tecnica vigente, in particolare alle leggi 6 dicembre 1971 n. 1083 e 5 marzo 1990 n. 46 e successive modifiche e integrazioni.

5.2 Nel caso in cui l'impianto termico e/o gli apparecchi a gas oggetto del presente contratto non siano conformi a quanto indicato al precedente comma 1, il CAT indicherà le operazioni da svolgere per l'adeguamento ed attenderà una regolarizzazione dell'impianto per 60 giorni. In caso di mancata regolarizzazione dell'impianto da parte del Cliente, il CAT può recedere il contratto. In questo caso il Cliente dovrà corrispondere il costo delle operazioni effettuate in vigenza del contratto stesso.

Art. 6 – SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE

6.1 Se in vigenza del presente contratto il CAT rilevasse che il generatore di calore non fosse più in grado di raggiungere il rendimento di combustione minimo previsto dalle leggi vigenti e se ne rendesse necessaria la sostituzione, comunicherà tale necessità al Cliente.

6.2 Nel caso l'utente non provvedesse a sostituire il generatore di calore, il CAT potrà recedere dal contratto. In questo caso il Cliente dovrà corrispondere il costo delle operazioni effettuate in vigenza del contratto stesso.

Art. 7 – PERIODICITÀ DELLA MANUTENZIONE

7.1 La manutenzione ordinaria dell'impianto è effettuata dal CAT una volta all'anno (compatibilmente con le condizioni meteorologiche).

7.2 La verifica dei prodotti della combustione è effettuata con periodicità biennale.

7.3 L'inizio del periodo annuale viene considerato a partire dalla data di stipula del contratto.

7.4 Nel caso in cui, nei 2 anni precedenti alla stipula del presente contratto, non sia mai stata effettuata sull'impianto termico una verifica di combustione, la stessa sarà compiuta all'atto della stipula del contratto.

Art. 8 – DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVO, DISDETTA

8.1 La durata del contratto è fissata in due anni ed il contratto sarà rinnovato tacitamente per il medesimo periodo salvo disdetta o salvo una diversa indicazione al campo "DATA SCADENZA CONTRATTO", se indicata.

8.2 Il contratto si intende rinnovato per il medesimo periodo previsto dall'art 8.1 in mancanza di comunicazione contraria di una delle parti effettuata 30 gg. prima della scadenza con una lettera raccomandata o PEC.

Art. 9 – RECESSO

9.1 Il CAT può recedere dal contratto senza alcun onere nel caso in cui l'impianto termico subisca interventi tecnici da parte di personale non autorizzato dal CAT stesso e nei casi previsti dall'art. 5 e dall'art. 6 del presente contratto.

9.2 Il Cliente può recedere dal contratto purché tenga indenne il CAT delle spese sostenute e dai lavori eseguiti

9.3 Il CAT può recedere dal contratto purché restituisca all'utente il corrispettivo già incassato per servizi o prestazioni non eseguite.

9.4 Il Cliente può altresì recedere dal contratto entro 7 gg. decorrenti dalla stipulazione così come previsto dai D.LGS 15 gennaio 1992, n. 50, alle condizioni e con le forme ivi descritte.

9.5 Il recesso dovrà essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC

Art. 10 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie dovessero sorgere sull'interpretazione del presente contratto, o sulla sua esecuzione si conviene fin d'ora che sarà competente il foro del Tribunale di Parma ed a discrezione della stessa la vertenza potrà essere risolta da un Collegio Arbitrale nominato dalle parti.

Art. 11 – PRIVACY INFORMATIVA ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Parma Clima in qualità di Titolare del trattamento, raccoglie e tratta i dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati in merito al trattamento da parte di Parma Clima dei dati personali oggetto del presente contratto si fa riferimento alla informativa sul sito www.parmaclima.it.